Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/12/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	02/01/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	IV Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 02/01/2017

Testo del Provvedimento

Deliberazione di Giunta regionale n. 577-2016 pag. 3

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 pag. 7

Regione Calabria - Legge regionale 23-12-2011 n. 47 pag. 11

Regione Calabria - Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 pag. 12

Documentazione citata

Regione Calabria - Decreto Dirigente Generale LL.PP. n 9871-2016 pag. 13

PARERE

N.ro 22/X^

4ª COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 53028 del 30.12.2016
Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 577 **della seduta del** 28-12-2016.

Oggetto: Art. 9 della legge regionale n. 47/2011. Rimodulazione dei programmi di intervento di cui alla legge regionale n. 36/2008. Atto di indirizzo

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) Prof. Roberto Musmanno Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) Il Dirigente Generale Dott. Ing. Domenico Pallaria

Dirigente/i Settore/i: _____ (*timbro e firma*) IL DIRIGENTE (Ing. Giuseppe Iiritano)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ *timbro e firma* _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Da Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 39 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 (modificato ed integrato dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 27.4.2015 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 27.12.2016) che prevede che il competente settore provveda alla redazione di uno stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, ai fini dei duplici adempimenti riportati nei commi successivi dello stesso articolo ovvero: la revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge (comma 2) , la rimodulazione dei programmi di edilizia sociale senza maggiori oneri per la Regione Calabria (comma 5);
- Il comma 5ter dello stesso articolo (introdotto dall'art. 2 legge regionale n. 43 del 27.12.2016) che prevede che *Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 36 del 16 ottobre 2008, n. 36 (norme di indirizzo in materia di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3*;
- Il comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 (introdotto dall'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 27.12.2016) che prevede che *le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente alla entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*,

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata del Dipartimento competente è emerso che:

- è in corso di attuazione un programma di interventi di edilizia agevolata per complessivi 155 milioni di euro finanziato con la legge regionale n. 36/2008. La selezione degli interventi è stata effettuata attraverso un bando articolato in sei graduatorie. Due sono destinate alle imprese (una per alloggi in locazione una per alloggi in proprietà). Due alle cooperative (anche qui una per locazione ed una per proprietà). Una ai comuni ed alle ATERP (solo per locazione) ed una alle università (solo per locazione). L'attuazione del programma ha avuto un iter complesso a causa dell'annullamento e la riproposizione del bando avvenuta nel 2010 ed i conseguenti ricorsi amministrativi da parte di diversi soggetti. Attualmente risultano attivi 97 interventi alcuni dei quali presentano ritardi attuativi considerevoli nella esecuzione dei lavori;
- la causa dei ritardi è legata a diversi motivi tra cui la crisi economica degli ultimi anni che ha ridotto la capacità di risparmio delle famiglie riducendo il numero di utenti interessati all'acquisto di un alloggio sociale;
- a causa del tempo trascorso alcune delle localizzazioni originarie degli interventi non sono più realizzabili. Per tale motivo diversi operatori hanno chiesto di spostamento l'intervento in altra area e sono in attesa di determinazione da parte dell'Amministrazione Regionale;
- con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 9871 del 10 agosto 2016 è stato consentito ai soggetti attuatori degli interventi di presentare domande di rimodulazione degli interventi, ammettendo lo spostamento in altro sito e stabilendo anche i criteri di ammissibilità delle richieste, nel rispetto dei criteri di selezione previsti dal bando;
- il predetto DDG 9871/2016 fissa al 31.12.2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di delocalizzazione, per cui la procedura di rimodulazione degli interventi è stata già avviata ed è in fase di conclusione,

RITENUTO

- che l'approvazione delle rimodulazioni dei programmi di intervento finanziati ai sensi della legge regionale n. 36/2008, in considerazione che gli stessi sono stati individuati con un bando di evidenza pubblica e non con un atto di programmazione negoziata, sia un atto di carattere gestionale che, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 39 della legge regionale n. 47/2011 e n. 21 bis della legge regionale n. 7/1996, compete al dipartimento;

- che sia stato dato ampio termine (oltre 4 mesi) ai soggetti attuatori per presentare le proprie proposte di rimodulazione con spostamento di sito, in coerenza con i criteri fissati dal bando;
- che le domande di partecipazione al bando risalgono al 2011 e che il DDG 9871/2016, per venire incontro alle difficoltà attuative, ha riaperto i termini fino al 31/12/2016 per presentare domande di rimodulazione con spostamento di sito, sempre in coerenza con i criteri fissati dal bando;
- che in virtù dell'ampio periodo di tempo trascorso, non appare opportuno procrastinare ulteriormente i termini di realizzazione per quegli interventi, in quanto ciò provocherebbe una immotivata immobilizzazione di risorse regionali, impedendo l'utilizzazione per altri interventi che soddisfino esigenze attuali,

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale,

SU PROPOSTA dell'assessore alle Infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di prendere atto che il competente dipartimento ha fissato con DDG n. 9871 del 10.8.2016 i criteri di ammissibilità delle delocalizzazioni dei programmi di intervento finanziati a valere sulla legge regionale n. 36/2008;

2.- di ritenere ammissibili, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 47/2011, esclusivamente le proposte di rimodulazione consistenti in richieste di delocalizzazione presentate dai soggetti attuatori in conformità al citato decreto n. 9871 del 10.8.2016;

3.- di dare mandato, in virtù delle motivazioni espresse in premessa sulla competenza all'emissione dei relativi provvedimenti, al competente dipartimento all'approvazione delle proposte di rimodulazione dei programmi che risulteranno coerenti con i criteri fissati nel citato DDG 9871 del 10.8.2016, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4.- di dare mandato al competente dipartimento, entro 30 giorni dalla conclusione della attività di cui al precedente punto, a emettere un provvedimento di chiusura del programma di interventi di cui alla legge regionale n. 36/2008 accertando le eventuali economie, su cui la Giunta Regionale si determinerà successivamente;

5.- di trasmettere, a cura del Segretariato Generale la presente deliberazione alla competente commissione consiliare ai fini del parere previsto dall'art. 39 della L.R. 47/2011;

6.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29 DIC. 2016 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

Regione Calabria – Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 recante: "Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2008, n. 20, suppl. straord. 21 ottobre 2008, n. 1.

(2) Vedi, anche il D. Dirig. reg. 10 agosto 2016, n. 9871.

Art. 1

1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono:

- riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali;

- elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell'utilizzo delle risorse energetiche;

- favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso;

- contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito;

- fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi;

- migliorare l'offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale;

- favorire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari all'interno delle comunità ove sono maggiormente presenti;

- ridurre il disagio per le ragazze madri;

- ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c'è un diversamente abile.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II" ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi (3).

2. [La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del *D.Lgs. 112/98*, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18/10/2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale] (4).

3. [Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida] (5).

3-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica (6).

3-ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3-bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito (7).

3-quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3-bis e 3-ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011 (8).

4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. 12 febbraio 2007, n. 176/4 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata (9).

---

(3) Comma così sostituito dall'art. 51, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.».

(4) Comma soppresso dall'art. 51, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(5) Comma soppresso dall'art. 51, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 48, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(7) Il presente comma, aggiunto dall'art. 48, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 24, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3-ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3-bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi compresa l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il finanziamento complessivo assentito.».

(8) Il presente comma, aggiunto dall'art. 48, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 24, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3-quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3-bis e 3-ter dovranno completarsi entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

(9) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rinvenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per programmi finalizzati al completamento di alloggi ERP incompiuti e alla realizzazione di infrastrutture finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche di alloggi ERP, ovvero può concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo del 50% della spesa complessiva, per l'installazione di impianti di approvvigionamento di risorsa idrica.».

Art. 3

1. Ai sensi dell'*art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* è autorizzata per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L'investimento è da ripartire secondo la seguente tabella:

	Cooperative di abitazione	Imprese	Comuni/Aterp	Università
alloggi in proprietà	60%	40%		
alloggi in locazione	15%	40%	40%	5%

È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la seguente tabella:

Giovani coppie = 25%

Studenti universitari fuori sede = 5%

Anziani = 20%

Lavoratori extra-comunitari = 5%

Ragazze madri = 3%

Appartenenti alle Forze dell'Ordine = 2% (10)

2. [Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà da destinare con priorità agli studenti universitari] (11).

(10) Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 9, comma 9, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(11) Comma aggiunto dall'art. 26, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Successivamente detto art. 26 è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), con la conseguente estensione di detta abrogazione, si ritiene (pur se non espressamente indicato), al presente comma.

Art. 4

1. Ai sensi della *legge 8 febbraio 2007, n. 9* le risorse di cui all'art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali:

a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione;

b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà.

2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.

Art. 5

1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n. 3904, ad emanare i relativi bandi per la individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all'art. 3 entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale.

Art. 7

1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.

2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di interesse.

3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che con i successivi rientri dei mutui.

Art. 8

1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull'attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Regione Calabria - Legge regionale 23-12-2011 n. 47 recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6

(….)

Art. 39 *Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati.*

1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati.

2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge.

3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente.

4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili.

5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36* ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria [(9)].

---

(9) Comma aggiunto dall' art. 12, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1 della medesima legge).

(….)

Regione Calabria - Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)".

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

(…)

Art. 2

(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r. 47/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)) è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 dopo la parola "consiliare" sono aggiunte le parole:

"da rendere entro trenta giorni".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.

5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.".

(…)

Art. 14

(Introduzione dell'art. 21 bis nella l.r. 7/1996)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/1996, è aggiunto il seguente:

"Articolo 21 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione

tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla

Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.".

(…)

Regione Calabria

DIPARTIMENTO N. 6
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

DECRETO DIRIGENTE GENERALE

ASSUNTO IL 08 Agosto 2016 PROT. N. 1071
CODICE N._____

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

N. 9871 DEL 10 Agosto 2016

Oggetto: Programma di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008. Approvazione criteri per la delocalizzazione degli interventi

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D.lgs. 118/2011, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed in particolare:
- l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.".
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante "*Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale*";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Dipartimento "*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*" e del Dipartimento "*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 11.02.2015, con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato nominato dirigente generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.541 del 16.12.2015, con la quale è stato disposto che gli incarichi dirigenziali apicali attualmente ricoperti in reggenza rimangono transitoriamente in vigore;
VISTO il DDG n.4857 del 02/05/2016 e s.m.i, con cui è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 7893 del 05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n.5 "Lavori Pubblici" all'Ing. Giuseppe Iiritano;
VISTA la DGR n.271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, dall'01 agosto 2016, l'entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del 16/12/2015 smi;
PREMESSO che:
- che con legge regionale n. 36/2008 è stato finanziato un programma di interventi di edilizia agevolata per complessivi 155 milioni di euro;
- l'attuazione del programma ha avuto un iter complesso a causa dell'annullamento e la riproposizione del bando avvenuta nel 2010 ed i conseguenti ricorsi amministrativi da parte di diversi soggetti;
- gli interventi selezionati con il bando riproposto nel 2010 sono attualmente in corso di realizzazione e per alcuni di essi si registrano ritardi attuativi legati a diversi motivi tra cui la crisi economica degli ultimi anni che ha ridotto la capacità di risparmio delle famiglie riducendo il numero di utenti interessati all'acquisto di un alloggio sociale;
- a causa del tempo trascorso alcune delle localizzazioni originarie degli interventi non sono più realizzabili. Per tale motivo diversi operatori hanno chiesto di poter delocalizzare l'intervento realizzandolo in altra area e sono in attesa di determinazione da parte dell'Amministrazione Regionale;
- Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha proposto una deliberazione alla Giunta Regionale per dare indirizzo sulla determinazioni da assumere nei riguardi delle suddette richieste di delocalizzazione degli interventi;
- Il Segretariato Generale della Regione, con nota n. 116/Emergenza del 5 agosto 2016 ha restituito la predetta proposta di deliberazione non rilevando la competenza della giunta regionale in merito e ritenendo che il provvedimento possa essere assunto con decreto dirigenziale nel rispetto dei criteri previsti dal bando.

CONSIDERATO che:

- la Regione Calabria ha approvato nel 2011 una legge sull'abitare sostenibile per cui è in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale il regolamento attuativo.

RITENUTO necessario, determinarsi sulle predette richieste di delocalizzazione dando indirizzo uniforme in merito al competente settore, ponendo anche dei termini ultimativi per la loro proposizione, al fine di garantire il completamento del programma degli interventi,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di ritenere ammissibili le richieste di delocalizzazione presentate dai soggetti attuatori degli interventi finanziati con la legge regionale 36/2008 che rispettano i seguenti requisiti:
   a. siano formalmente presentate tramite invio alla pec edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it nel periodo tra il 29.8.2016 ed il 31.12.2016
   b. il punteggio, valutato secondo i requisiti i cui all'articolo 11 del bando per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento (bando approvato con DDG 18606/2010) sia, per ogni singolo subcriterio, non inferiore a quello attribuito all'intervento originario nella graduatoria approvata con DDG n. 284 del 12.1.2012
   c. prevedano l'inizio dei lavori entro 6 mesi ed il loro completamento entro 30 mesi. Entrambi i termini decorrono dalla notifica del decreto di accoglimento della richiesta
   d. garantiscano il consumo zero di territorio o comunque un consumo non superiore a quello dell'intervento originario
   e. prevedano l'impegno da parte del soggetto attuatore dell'ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale dell'intervento conseguendo le certificazione secondo il protocollo ITACA con punteggio pari o superiore a 2
2. di dare mandato al settore n.5 all'attuazione del presente provvedimento avvalendosi di una apposita commissione interna per la verifica del rispetto dei requisiti indicati al precedente punto 1
3. di notificare, atteso il rilevante numero di soggetti interessati, il presente provvedimento a tutti i soggetti attuatori degli interventi finanziati con la legge regionale n. 36/2008 esclusivamente mediante pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Calabria, portale Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE DEL SETTORE n.5
Ing. Giuseppe IIRITANO

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico PALLARIA